

## Management Consulting

**Esterovestizione societaria**  
**Rischi, opportunità, strumenti**  
**di difesa del contribuente**  
**Prima parte**



*Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.*

**Il punto di partenza nell'affrontare questo delicatissimo tema, spesso al centro delle criticità di numerose imprese, probabilmente è nella definizione della fattispecie in oggetto:**

**«Con il termine esterovestizione si intende indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianificazione fiscale internazionale, costituisce società o stabili organizzazioni all'estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione (Paesi Black list o che non consentono lo scambio di informazioni), al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.»**

**Per quale ragione abbiamo parlato precedentemente di criticità per le aziende?**

**Negli ultimi anni numerose imprese italiane si sono spostate nei Paesi dell'Europa dell'Est, a Malta, nelle repubbliche baltiche ed il fenomeno non solo non sembra arrestarsi, ma anzi è in crescente aumento. Il problema è che molti imprenditori, per ignoranza, per spregiudicatezza o perchè mal consigliati non effettuano il trasferimento in modo corretto incorrendo quindi nella fattispecie di *esterovestizione societaria*.**

Oggi l'Esterovestizione viene considerata un fenomeno di evasione fiscale internazionale e diventa quindi necessario individuare i casi in cui si manifesta questa violazione e quali sono le contestazioni rilevabili dall'Agenzia delle Entrate

È necessario partire dal concetto di residenza fiscale per poter definire l'esterovestizione di una società. Tra i due aspetti c'è una *naturale* correlazione.

Secondo l'articolo 73, comma 3, del DPR n. 917/86 *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”*

Per stabilire se una società può essere considerata residente in Italia occorre valutare congiuntamente due aspetti:

- 1) La localizzazione o meno nel territorio italiano
- 2) La durata della presenza nell'arco del periodo di imposta..

Se ad esempio, l'atto costitutivo o lo statuto stabiliscono in Italia la sede legale di una società, questa sarà da considerarsi residente nel territorio dello Stato.

**È importante anche stabilire cosa si intende per sede effettiva di una società.  
In tal senso abbiamo alcuni *appigli*.**

**L'articolo 4 del Modello OCSE e la sentenza n. 136/1998 della Corte di Cassazione stabiliscono che *“il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l'esercizio dell'impresa. Cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell'impresa vengono organizzati e coordinati per l'esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”***

**Inoltre il comma 4 dell'articolo 73 del DPR n 917/86 stabilisce che l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.**

Per quanto riguarda i soggetti non residenti è necessario considerare il comma 5 dell'articolo 73. Questa norma stabilisce la residenza in relazione all'attività effettivamente esercitata. Più precisamente stabilisce che:

*“in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”*

Per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia, occorre quindi studiare i criteri di collegamento con il territorio italiano. Questi criteri devono essere visti da un punto di vista sostanziale come sede dell'amministrazione e svolgimento dell'oggetto principale dell'attività.

